



Città di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2006
Testo entrato in vigore in data 27.04.2006*

I N D I C E

Articolo 1	- Principi generali e campo di applicazione	Pag.	3
Articolo 2	- Carta del servizio idrico	Pag.	3
Articolo 3	- Sistema di distribuzione dell'acqua	Pag.	4
Articolo 4	- Reti di distribuzione	Pag.	4
Articolo 5	- Presa	Pag.	4
Articolo 6	- Norme per l'esecuzione delle derivazioni	Pag.	5
Articolo 7	- Norme per gli impianti interni	Pag.	6
Articolo 8	- Modifiche	Pag.	7
Articolo 9	- Controlli	Pag.	7
Articolo 10	- Interruzione ed irregolarità del servizio	Pag.	7
Articolo 11	- Modalità di distribuzione dell'acqua potabile	Pag.	8
Articolo 12	- Definizione delle utenze pubbliche	Pag.	8
Articolo 13	- Definizione delle utenze private	Pag.	8
Articolo 14	- Domanda di fornitura	Pag.	9
Articolo 15	- Contratto di fornitura, durata e disdetta	Pag.	9
Articolo 16	- Spese di allacciamento	Pag.	10
Articolo 17	- Condizioni di somministrazione	Pag.	10
Articolo 18	- Anticipo sui consumi	Pag.	10
Articolo 19	- Contatori e loro nolo	Pag.	10
Articolo 20	- Utenze antincendio	Pag.	11
Articolo 21	- Utenze temporanee	Pag.	11
Articolo 22	- Lettura dei misuratori	Pag.	12
Articolo 23	- Irregolare funzionamento del misuratore	Pag.	12
Articolo 24	- Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente	Pag.	12
Articolo 25	- Pagamenti	Pag.	13
Articolo 26	- Applicabilità del diritto comune	Pag.	14
Articolo 27	- Obbligatorietà	Pag.	14
Articolo 28	- Variazioni e corrispettivi	Pag.	14
Articolo 29	- Norme vigenti e disposizioni transitorie	Pag.	14

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di distribuzione idrica comunale nel territorio di San Prisco. Ha per oggetto la definizione dei tipi e modalità di allacciamento alla rete idrica comunale, le procedure tecniche e amministrative per l'ottenimento dello stesso, la facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti, nonché la responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione delle derivazioni.
2. La gestione e l'esercizio dell'acquedotto civico comunale sono eseguiti in economia direttamente dall'amministrazione comunale, di seguito denominata "Gestore", in base alle vigenti normative di legge per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, Il Gestore potrà far eseguire determinati servizi (servizi tecnici, lettura consumi, bollettazione, incassi, ecc.) anche tramite appalti a ditte specializzate.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento nelle forme previste, dandone avviso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, manifesti e, ove disponibile, sul sito Internet.
5. Qualora l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione le modifiche si intenderanno tacitamente accettate.

Art. 2 – Carta del servizio idrico

1. Ad integrazione del presente regolamento, l'ente adotta la carta del servizio idrico in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 27 aprile 1994 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 29 aprile 1999.
2. La carta del servizio costituisce strumento per migliorare la qualità del servizio, agevolare e rendere trasparente il rapporto con l'utente nonché tutelarne i diritti in ordine al servizio reso.
3. Essa viene consegnata all'utente all'atto della sottoscrizione della richiesta di concessione della somministrazione.

CAPO II MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 – Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per forniture eccezionali da autorizzare di volta in volta.

Art. 4 – Reti di distribuzione

1. Le reti di distribuzione comprendono i tubi ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico o su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.
2. La manutenzione è ad esclusivo carico del Gestore. Danni cagionati da terzi danno diritto al rimborso delle spese di riparazione, degli oneri per le acque disperse e delle spese riflesse.
3. L'onere per la costruzione di nuove tubazioni stradali dell'acqua richieste dai lottizzanti in ottemperanza alle disposizioni comunali deve essere a completo carico del richiedente.
4. In contemporaneità alla presentazione della richiesta al Gestore del nuovo insediamento urbanistico, dovranno essere inoltrati all'ente tutti gli elementi atti alla valutazione della possibilità di fornitura del servizio.
L'ufficio Tecnico comunale darà il proprio parere, con le relative prescrizioni, in merito alla approvazione dell'insediamento.
5. Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dall'ufficio Tecnico comunale. La manutenzione sarà a carico del lottizzante fino a quando dette reti non saranno cedute al Gestore.
6. All'atto della consegna degli impianti da parte del costruttore verrà redatto un apposito verbale corredato dai certificati di collaudo delle reti e del certificato di origine dei materiali.
7. Le reti costruite dagli utenti appositamente autorizzati rimangono di proprietà e così ogni onere di manutenzione fino a che non saranno cedute al Gestore.

Art. 5 – Presa

1. Le opere di derivazione della condotta principale stradale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluso, costituiscono "la presa".
2. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Gestore, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi oppongano, concede la fornitura dell'acqua.
Le richieste di allacciamento in zone o strade non servite, non impegnano il Gestore.
3. La derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente a cura dell'ufficio Tecnico comunale, che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi in vigore all'atto della esecuzione dei lavori.
4. L'impianto rimane di proprietà del Gestore che se ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo al termine della sua vita utile.

5. Per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato, o imposte da ragioni tecniche comunque provocate dall'utente, sarà chiesto, nei limiti consentiti dalle leggi, un contributo a fondo perduto nella misura e con le modalità in vigore all'atto della esecuzione dei lavori.
6. Il richiedente di una nuova fornitura in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Gestore, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie necessarie per la parte insistente in proprietà privata, compreso il pozzetto e l'armadio di alloggiamento del o dei contatori, che dovranno essere previsti al limite della proprietà privata (pareti perimetrali dei fabbricati, muri di recinzione, ecc.), direttamente accessibili al personale incaricato dal Gestore per la lettura dei consumi.
7. Il proprietario dell'immobile servito è obbligato a consentire il passaggio, l'appoggio o l'infissione su immobili di sua proprietà delle derivazioni del Gestore, senza che ciò comporti diritto alcuno per l'utente o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.
8. All'atto della presentazione della domanda il richiedente, se diverso dal proprietario, dovrà allegare copia dell'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o le tubazioni.
9. In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, motivandola opportunamente.
10. L'ufficio Tecnico comunale, dopo i sopralluoghi necessari, comunicherà all'interessato un preventivo, da pagarsi prima dell'esecuzione dei lavori.
11. I preventivi, sono gratuiti.
12. La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti verrà effettuata dalla mezzeria della condotta principale.
13. Il proprietario dell'immobile è tenuto a conservare con diligenza l'impianto o le apparecchiature costituenti l'allacciamento poste nella sua proprietà.

Art. 6 – Norme per l'esecuzione delle derivazioni

1. L'ubicazione della presa ed i diametri di questa e dell'apparecchio di misurazione saranno fissati ad esclusivo giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
In caso avvenga una maggiorazione del consumo e la presa ed il misuratore non risultassero più sufficienti, il Gestore provvederà alla loro sostituzione con altri di maggior diametro a spese dell'utente.
2. Di norma l'allacciamento eseguito dal Gestore termina al limite della proprietà, punto in cui viene posta valvola di intercettazione. Immediatamente a valle, in pozzetto o in apposito armadio coibentato, verranno posti i misuratori.
3. Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Gestore, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie necessarie per la parte insistente in proprietà privata, compreso il pozzetto o l'armadio di alloggiamento del/i contatore/i.
4. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciassero all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, lo stesso non potrà vantare diritto alcuno al rimborso dei corrispettivi versati a fronte del lavoro svolto e regolarmente fatturato.
5. La manutenzione delle opere di derivazione per la fornitura dell'acqua è a totale carico del Gestore fino al contatore. Per gli interventi in proprietà pubblica tutti gli oneri saranno a totale carico del Gestore fino al contatore. Per gli interventi in proprietà privata, oltre il contatore, gli scavi, i rinterrati ed i ripristini saranno a totale carico dell'utente o del proprietario.

6. Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni, provocati dall'utente, dal proprietario o da terzi, il Gestore si riserva il diritto di risarcimento danni.
7. E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni o parti di esse.

Art. 7 – Norme per gli impianti interni

1. Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente a valle dei contatori di utenza di cui all'articolo 6, punto 2).
2. Il proprietario o gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori iscritti regolarmente negli appositi albi professionali della Camera di Commercio.
Gli installatori, nella esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme vigenti, ai principi della buona tecnica ed a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore e sono responsabili per eventuali danni a persone o a cose conseguenti a deficienza degli stessi impianti interni. In particolare dovranno attenersi alle vigenti disposizioni per quanto attiene la certificazione in materia di conformità alle norme di buon esercizio e sicurezza.
A valle del misuratore dovrà comunque essere prevista una valvola di intercettazione e un apparecchio che impedisca il ritorno dell'acqua al misuratore.
3. Il Gestore si riserva la facoltà di emanare, in qualunque momento, speciali norme per la realizzazione, l'ampliamento, modifica e manutenzione degli impianti interni.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.
5. L'effettiva erogazione della fornitura a fabbricati di nuova costruzione o nel caso di modifiche impiantistiche è subordinata alla presentazione da parte dell'utente, di una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato o dall'installatore, attestante la buona esecuzione dell'impianto di ricezione, in ogni sua parte, secondo le normative vigenti e, comunque secondo i criteri della buona tecnica.
6. E' vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. E' altresì vietato collegare le tubazioni di proprietà del Gestore all'impianto di equipotenzialità elettrica.
Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti alla inosservanza di questa norma.
7. E' assolutamente vietato collegare le condutture dell'acqua potabile con altri impianti alimentati da pozzi o sorgenti, salvo specifica autorizzazione e previa installazione di idonea valvola disconnettrice.
8. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche.
9. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

10. In casi particolari, a giudizio insindacabile del Gestore, potranno essere installate a carico dell'utente, idonee apparecchiature disconnettrici la cui manutenzione e conservazione in perfetta efficienza dovrà essere garantita dall'utente stesso.

Art. 8 – Modifiche

1. Il Gestore può disporre in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie al corretto funzionamento degli impianti; l'utente è tenuto ad eseguirlo entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
2. In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione previo avviso e motivandola finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto. In questo caso l'utente non può reclamare danni o considerarsi svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Controlli

1. Il Gestore ha sempre diritto di procedere all'ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione dell'acqua all'interno della proprietà privata.
2. Il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento e possibilmente previo appuntamento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo non motivato, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 10 – Interruzione ed irregolarità del servizio

1. Il Comune cura il buon funzionamento dell'acquedotto ma non assume alcun impegno quanto alla pressione di erogazione dell'acqua.
2. Esso inoltre non assume responsabilità alcuna per variazioni di pressioni o interruzioni di deflusso e alterazioni di potabilità dell'acqua, dipendenti da cause di forza maggiore, da rotture o guasti o altre circostanze non imputabili al Comune.
3. Il Sindaco si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di sospendere temporaneamente le erogazioni per l'esecuzione di lavori o motivi di pubblico interesse, senza diritto per gli utenti di alcun indennizzo.

CAPO III DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 11 – Modalità di distribuzione dell'acqua potabile

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:
 - a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
 - b) mediante concessione di utenze private.

Art. 12 – Definizione delle utenze pubbliche

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontanelle e vasche pubbliche;
 - b) le bocche antincendio e le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali.
2. E' fatto divieto:
 - a) di prelevare acqua dalle fontane per usi diversi da quelli domestici;
 - b) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso specifico;
 - c) di utilizzare l'acqua negli altri impianti pubblici per usi diversi da quelli di destinazione.

Art. 13 – Definizione delle utenze private

1. Sono considerate utenze private:
 - a) quelle per usi domestico;
 - b) quelle per usi di comunità non commerciali;
 - c) quelle per usi industriali;
 - d) quelle per usi artigianale;
 - e) quelle per usi commerciale;
 - f) quelle per usi agricoli
 - g) quelle per usi allevamento animale.

**CAPO IV
ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE**

Art. 14 – Domanda di fornitura

1. La richiesta di fornitura dell'acqua è formulata dagli interessati su apposito modulo in carta libera rilasciato dall'ufficio tecnico comunale e devono portare l'indicazione dell'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua, del quantitativo richiesto, della durata e della località di somministrazione.
2. Se l'interessato è inquilino o affittuario dell'immobile da servire, alla domanda deve essere allegata un'esplicita dichiarazione del proprietario che autorizzi la domanda e l'eventuale esecuzione dei lavori inerenti alla derivazione.
3. La richiesta d'utenza presuppone l'esistenza dell'impianto interno regolare, mancante solo dell'apparecchio di misura, ad esclusione degli usi per cantieri e per spettacoli viaggianti.
4. In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme stabilite, con ulteriore pagamento dell'eventuale conguaglio.
5. La somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto e la corresponsione degli importi eventualmente richiesti.
6. L'interessato, all'atto dell'accettazione della sua domanda da parte del Comune, deve versare le somme che verranno stabilite a titolo di diritti e anticipazioni sulle spese di allacciamento, sui consumi e sul nolo del contatore.

Art. 15 – Contratto di fornitura, durata e disdetta

1. Il contratto di fornitura d'acqua sarà redatto su apposito modulo e dovrà essere sottoscritto dall'utente e dal Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale per il Comune, prima dell'inizio dell'erogazione e dopo che il primo avrà provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di diritti e spese di allacciamento e anticipazioni sui consumi e sul nolo dei contatori.
2. Il contratto di fornitura è di norma a tempo indeterminato.
3. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Gestore, che provvederà al rilievo del consumo ed alla chiusura del misuratore. In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione al Gestore per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e di eventuale subentro.
L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Gestore il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.
L'utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Gestore nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
Resta salvo, in tal caso, il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura.
4. Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione al Gestore e stipulare il relativo contratto di fornitura.
5. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.
6. E' vietata la sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

7. L'originale del contratto verrà conservato dal Gestore, mentre copia dello stesso verrà rilasciata all'utente interessato.
8. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di fornitura sono a carico dell'utente il quale deve pagarle all'atto della firma.

Art. 16 – Spese di allacciamento

1. Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per effettuare l'allacciamento dell'immobile da servire alle tubazioni della rete dell'acquedotto, in base ai costi approvati dal Comune.
2. Detti costi, maggiorati del 10% per spese generali, verranno periodicamente aggiornati, ogni qualvolta si verifichino delle variazioni dei costi dei materiali, della manodopera, dei trasporti e dei noli, in base ad apposito provvedimento approvato dal responsabile dell'ufficio Tecnico comunale.
3. Qualsiasi verifica, manovra, spostamento, modifica, rifacimento anche parziale richiesti dall'utente o resisi necessari a giudizio del Gestore per causa dell'utente, dovranno essere pagati dallo stesso utente in base ai prezzi di cui sopra.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai nuovi utenti un contributo nelle spese di potenziamento o prolungamento delle condotte della rete, qualora ciò risulti necessario per poter effettuare le forniture d'acqua richieste.

Art. 17 – Condizioni di somministrazione

1. L'acqua viene fornita a misura, sulla base delle indicazioni volumetriche dei contatori di proprietà del Comune installati presso gli utenti.
2. La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalle tariffe di cui alla tabella allegata o sue successive modificazioni.
3. In conformità alla Deliberazione del CIPE 4 aprile 2001 e successive, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, ai fini della determinazione della tariffa viene eliminato il minimo impegnato negli usi domestici.

Art. 18 – Anticipo sui consumi

1. All'atto della stipulazione del contratto, l'utente è tenuto a versare, a titolo di anticipo, una somma corrispondente al volume stabilito per la tariffa base su anno, come dall'allegata tabella delle tariffe o sue successive modificazioni. Il Comune tratterà questa somma a garanzia del pagamento di tutti i suoi crediti e potrà prelevarne fino a concorrenza del proprio avere.
2. Detta somma infruttifera verrà restituita alla scadenza del contratto di fornitura e dopo che l'utente avrà pagato ogni suo debito e consegnato in perfetta stato di funzionamento il contatore e gli accessori.

Art. 19 – Contatori e loro nolo

1. Tutti i contatori vengono installati dal Comune che ne sceglie il tipo a suo esclusivo giudizio, che ne determina il diametro in base al consumo previsto o a quello effettivo e che ne resta proprietario.
2. Per ogni contatore è dovuta una quota fissa per il suo nolo in base alla tabella allegata e sue successive modificazioni, da corrispondersi assieme all'importo dell'acqua consumata.

3. All'atto della stipulazione del contratto l'utente è tenuto a versare agli stessi titoli ed effetti di cui all'articolo 18 un importo corrispondente ad un canone annuo per il nolo del contatore.

Art. 20 - Utenze antincendio

1. Le prese d'acqua e le diramazioni per idranti e bocche d'incendio saranno isolate e indipendenti da ogni altra ed è vietato innestarvi qualunque diramazione. I lavori d'introduzione verranno eseguiti esclusivamente dal Comune, e la spesa relativa sarà a carico del richiedente, il quale dovrà anticiparne l'importo, salvo liquidazione.
2. Le valvole di chiusura degli idranti e bocche d'incendio verranno munite di opportuni sigilli e solo in caso d'incendio l'utente potrà aprirle e servirsene rompendo i sigilli, con l'obbligo però di darne avviso per iscritto al Comune entro le 24 ore successive alla rottura dei sigilli.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata di tali apparecchi.
4. Per il contratto di fornitura d'acqua per gli idranti e le bocche d'incendio valgono le norme fissate dai precedenti articoli 14 e 15.
5. Per tali apparecchi dovrà essere corrisposto dall'utente un canone annuo nella misura stabilita dalla tabella allegata e sue successive modificazioni.
6. Qualunque infrazione a quanto si riferisce all'impianto ed all'uso degli idranti e bocche d'incendio importa l'obbligo di un'indennità a favore del Comune, equivalente al prezzo del canone annuo di sei bocche d'incendio o idranti.

Art. 21 – Utenze temporanee

1. Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi, culturali o simili, feste pubbliche o private, devono essere presentate al Gestore corredate dalla indicazione di un installatore o tecnico iscritto negli appositi albi professionali; l'attivazione della fornitura è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del suddetto tecnico o installatore attestante che l'impianto di distribuzione a valle del contatore è costruito secondo i principi della buona tecnica.
2. A tali forniture sarà addebitata una quota fissa, da versare all'atto della concessione, rapportata al numero dei giorni richiesti per la fornitura.
3. E' fornita l'acqua, a pagamento, anche alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o forniture edilizie.
4. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o forniture edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Gestore.
5. All'atto di firma del contratto di fornitura, il richiedente deve versare al Gestore una somma comprensiva:
 - a) delle spese per la realizzazione dell'allacciamento;
 - b) delle spese fisse per la stipulazione del contratto;
 - c) di una quota quale anticipo sui consumi come determinata ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19.

**CAPO V
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI - PAGAMENTI**

Art. 22 – Lettura dei misuratori

1. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare in qualsiasi momento, al personale incaricato del Gestore, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque la facoltà di effettuare letture di controllo a sua discrezione.
2. A richiesta del Gestore l'utente è tenuto ad effettuare la lettura del proprio contatore, trasmettendola al Gestore stesso, con le modalità che saranno indicate.
3. Nel caso che, per qualsiasi motivo, la cartolina di lettura non pervenga o pervenga oltre il limite stabilito, ovvero contenga dati di lettura non leggibili o verosimilmente errati, il Gestore riporterà un consumo presunto sulla base dei consumi dei due anni precedenti per lo stesso periodo.
4. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile accertare i consumi, può essere disposta la sospensione della fornitura. Essa potrà essere riattivata soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
5. E' fatto obbligo all'utente di verificare l'esattezza della lettura riportata sulla fattura. Nel caso di discordanza dovrà comunicarlo all'ufficio entro cinque giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 23 – Irregolare funzionamento del misuratore

1. Qualora il contatore si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'utente darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore verrà calcolato in base al consumo dell'utente stesso relativo ai periodi analoghi precedenti. Qualora non esistano consumi precedenti attendibili si farà riferimento a quelli di immobili con analoghe caratteristiche.

Art. 24 – Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Gestore, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Gestore, che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente alla bolletta contestata ed a quella precedente qualora ne abbia diritto.
2. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa metrica italiana, il Gestore addebiterà le spese di verifica all'utente stesso.
3. Nel caso di consumi anomali non determinati da guasti al misuratore, bensì da rotture a valle del contatore non rilevabili dall'utente secondo la normale diligenza, previa attestazione dell'ufficio interessato, verranno applicate le seguenti agevolazioni:
 - il consumo viene determinato sulla media dei cinque anni precedenti;
 - il consumo eccedente viene assoggettato alla tariffa base in vigore senza l'applicazione del canone di depurazione e fognatura.

Art. 25 – Pagamenti

1. I consumi d'acqua ed il nolo del contatore devono essere pagati, di norma, semestralmente o annualmente, in base alle bollette che il Comune invierà a ciascun utente tramite il servizio postale o altro sistema.
2. I pagamenti delle bollette o di canoni, fatture o altre somme a credito del Comune possono essere effettuati direttamente presso la sede del Comune oppure tramite il servizio dei conti correnti postali o il servizio bancario o altro sistema.
3. In caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza fissata in fattura, il Gestore, applicherà un'indennità di mora pari all'interesse legale in vigore maggiorato di quattro punti rapportato ai giorni di ritardo del pagamento. Il relativo importo verrà addebitato nella successiva fattura.
4. In caso di mancato pagamento, l'utente viene invitato tramite avviso scritto a provvedere al pagamento della fattura con l'obbligo di corrispondere l'indennità di mora e le spese sostenute per il recupero del credito.
5. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno di detta lettera di diffida, il Comune avrà il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, di levare d'opera il contatore e di disdire con effetto immediato il contratto di fornitura.
6. Il Comune si riserva comunque la facoltà di esercitare l'azione legale che riterrà più opportuna per il recupero di qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti durante e anche dopo la cessazione della fornitura d'acqua.
7. Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente avrà pagato il suo debito per fatture scadute maggiorato del diritto fisso determinato dalla giunta comunale per le riaperture o avrà ottenuto la dilazione di cui al successivo punto.
8. Previa domanda scritta dell'interessato il Gestore può concedere, in casi eccezionali, dilazioni dei pagamenti applicando tutti gli interessi di mora dovuti nonché il recupero delle spese di riattivazione e generali dovute.
9. Il Gestore ha la facoltà di concordare con gli Enti Pubblici modalità di pagamento che tengano conto delle procedure degli Enti stessi.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 27 - Obbligatorietà

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione salvo all'utente il diritto di averne su richiesta copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 28 – Variazioni e corrispettivi

1. Ogni variazione sia delle norme del presente regolamento ovvero dei contributi a qualsiasi titolo dovuti sarà adottata dal Gestore con apposita delibera.

Art. 29 – Norme vigenti e disposizioni transitorie

1. Tutte le norme riportate nel presente Regolamento andranno in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento medesimo.
2. Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline in vigore.